

## DL SEMPLIFICAZIONI

### Le modifiche in tema di Appalti Pubblici

L'emergenza sanitaria ed economica causata dalla diffusione del virus da Covid-19 ha indotto l'esecutivo ad assumere una serie di provvedimenti normativi straordinari (D.L. Cura Italia, D.L. liquidità e D.L. Rilancio e D.L. Semplificazioni) per il sostegno di imprese e privati al fine di garantire, in tempi brevi, il rilancio del Sistema Paese.

Nonostante fosse pacifico che il settore degli Appalti pubblici rappresentava una formidabile leva di politica economica per il Paese i primi provvedimenti normativi, pubblicati all'indomani dell'esplosione dell'emergenza, non si occupavano della materia se non in misura marginale.

Dall'esplosione dell'emergenza l'atteso intervento normativo è stato continuamente fatto slittare in avanti fino ad approdare nel decreto semplificazioni, un provvedimento di portata generale che nei primi nove articoli introduce una serie di modifiche (temporanee o definitive) al Codice dei contratti pubblici.

Il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Come detto il decreto contiene – negli articoli da uno a nove – un pacchetto organico di previsioni che intervengono sul tema degli appalti pubblici, alternativamente, in via **derogatoria** o in via **definitiva**.

Il decreto dovrà essere convertito in Legge entro il prossimo 14 settembre, il dibattito parlamentare in sede di conversione, cui la Federazione ha partecipato attivamente, ha confermato l'originaria impostazione del provvedimento a cui sono state apportate esclusivamente modifiche di dettaglio per la correzione di alcuni aspetti critici.

A dispetto della rubrica del che reca il termine "semplificazione" le misure introdotte dal decreto, come si vedrà, non determinano un'effettiva sburocratizzazione in relazione agli oneri connessi alla partecipazione in gara ma solamente un'accelerazione delle tempistiche per la conclusione delle diverse fasi delle procedure.

### I primi decreti per fronteggiare la crisi

L'emergenza sanitaria, e soprattutto le misure restrittive emanate per prevenire la diffusione del contagio, hanno determinato il blocco totale di tutte le procedure nonché dei contratti in corso di esecuzione.

Ciò ha reso necessaria l'introduzione di specifiche misure per consentire la prosecuzione delle attività produttive in totale sicurezza garantendo al contempo livelli adeguati di liquidità nelle casse delle imprese.

Federazione ANIE ha da subito percepito la centralità degli aspetti connessi alla sicurezza ed ha pertanto svolto un'intensa attività tanto a livello governativo – per la predisposizione di protocolli di sicurezza condivisi per la prevenzione del contagio (il "Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19" del 14 marzo 2020 ed il "Protocollo per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili" del 19 marzo 2020) – quanto a livello di committenza – per la predisposizione di specifici protocolli di sicurezza concernenti le specifiche attività svolte dalle imprese associate.

A testimonianza dell'importanza del rispetto dei protocolli di sicurezza il D.L. Cura Italia ha espressamente previsto che eventuali inadempimenti contrattuali dipendenti dal rispetto delle misure di sicurezza previste nei protocolli dovrà essere valutata quale esimente delle responsabilità (come vedremo la disposizione è stata poi ripresa ed integrata dal D.L. semplificazioni).

Affianco agli aspetti connessi alla sicurezza l'altra preliminare prerogativa dell'esecutivo è stata quella di supportare le imprese dal punto di vista economico, per tale ragione dapprima il D.L. Cura Italia ha previsto la possibilità di erogare l'anticipazione del prezzo del contratto anche nei casi di consegna in via d'urgenza, successivamente, il D.L. Rilancio ha incrementato l'importo di tale anticipazione portandolo al 30% (quest'ultima modifica avrà efficacia con esclusivo riferimento alle procedure avviate fino al 30 giugno 2021).

### **Le modifiche introdotte dal D.L. Semplificazioni (D.L. 76/2020)**

Come detto, al netto dei richiamati interventi di dettaglio, il Legislatore ha scelto di condensare tutte le misure in tema di contratti pubblici in un unico provvedimento che, benché di portata generale, dedica un intero titolo alla materia (Titolo I, capo I, artt. da 1 a 9).

La centralità dell'intervento, oltre che per la rilevanza della materia, è data dal fatto che il settore degli appalti sta attraverso un delicato periodo di transizione che culminerà con la riforma dell'impianto normativo introdotto nel 2016 attraverso la reintroduzione di un Regolamento unico di attuazione ed esecuzione in luogo della cd. Soft Law.

Il D.L. Semplificazioni si inserisce pertanto nel pieno di questa fase di transizione e, rimandando ad un momento successivo complessive riflessioni su eventuali modifiche strutturali, introduce misure normative che, nella quasi totalità dei casi, operano una deroga alla disciplina prevista nel Codice.

### **Le deroghe al Codice dei Contratti pubblici**

Le deroghe previste dal D.L. Semplificazioni delineano un regime straordinario volto all'accelerazione delle tempistiche di gara. L'originario testo del provvedimento individuava nel 31 luglio 2021 la data ultima di efficacia per tutte le deroghe ivi previste, in sede di conversione in Legge si è scelto di prorogarne la validità sino al 31 dicembre 2021. La scelta di prorogare l'efficacia del regime acceleratorio in deroga risponde probabilmente alla volontà dell'esecutivo di sfruttare al massimo e nel minor tempo possibile le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund.

Di seguito vengono individuate le principali previsioni derogatorie previste dal decreto nonché le modifiche che sono state introdotte in fase di conversione. Fino al 14 settembre saranno valide le previsioni contenute nel testo originario del provvedimento, le modifiche introdotte in sede di conversione saranno infatti efficaci solo a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione.

**Tempi per la conclusione delle procedure (art. 1, co. 1, e art. 2, co. 1):** Al fine di accelerare gli investimenti si è scelto di introdurre tempistiche più strette per addivenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente. Nello specifico il decreto prevede che la procedura di aggiudicazione dovrà compiersi nel termine di 2 mesi, per le procedure di valore inferiore a 150mila euro, di 4 mesi, per le procedure di valore compreso tra 150mila euro e le soglie comunitarie, e di 6 mesi, per le procedure di valore superiore alle soglie comunitarie. Sempre in tema di restringimento dei tempi delle procedure il decreto prevede altresì che per

tutte le procedure avviate fino al 31 luglio 2021 (ora 31 dicembre 2021) debbano essere applicate le riduzioni dei termini procedurali previste dal Codice per ragioni di urgenza.

- **Conversione in Legge:** Il testo della legge di conversione conferma la previsione mantenendo i termini di 2,4 e 6 mesi a seconda del valore del contratto. Federazione ANIE vede con favore la scelta dell'esecutivo in quanto, stando alle rilevazioni dell'ANAC sulle tempistiche medie delle procedure, la previsione (sulla carta) garantirebbe il dimezzamento dei tempi necessari per la conclusione dei procedimenti.

**Procedure di affidamento sottosoglia (art. 1, co. 2):** Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia comunitaria il decreto riduce a due le tipologie di affidamento: affidamento diretto e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. L'affidamento diretto è consentito nel caso di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 150mila euro (innalzando così la soglia dei 40mila € prevista nel codice) mentre si dovrà ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per tutti gli altri affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitaria, ferma restando la necessità di consultare almeno 5 operatori economici nel caso di lavori fino a 350mila euro o di forniture e servizi fino alle soglie, ovvero di 10 operatori economici nel caso di lavori di valore compreso tra 350mila euro ed un milione di euro, ovvero ancora di 15 operatori economici per lavori di valore compreso tra un milione di euro e le soglie comunitarie.

- **Conversione in Legge:** in sede di conversione sono state recepite le richieste di ANIE che chiedevano l'abbassamento, quantomeno nell'ambito di forniture e servizi, della soglia entro cui operare attraverso affidamenti diretti. Stando all'ultima bozza di provvedimento, che conferma la soglia dei 150mila euro per i lavori, nel caso di servizi e forniture si potrà ricorrere ad affidamenti diretti solo nel caso di commesse di valore inferiore a 75mila euro.

**Criteri di aggiudicazione sottosoglia (art. 1, co. 3):** Il decreto prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere, senza necessità di motivare tale scelta, al criterio del prezzo più basso ovvero a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione non rappresenta un'assoluta novità, infatti già il decreto sblocca-cantieri aveva previsto tale possibilità, tuttavia – rispetto al passato – l'attuale decreto semplificazioni non prevede la necessità di ricorrere obbligatoriamente al criterio dell'OEPV nei casi di cui all'art. 95, co.3, del Codice Appalti (contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo).

- **Conversione in Legge:** La Federazione si è fortemente spesa affinché venisse ribadito il rilevante principio, contenuto nel Codice, secondo cui a prescindere dal valore della commessa alcune tipologie di affidamento debbano essere aggiudicate con il criterio dell'OEPV (nello specifico quelle ad alta intensità di manodopera e quelle caratterizzate da notevole contenuto tecnologico). Accogliendo le richieste della Federazione viene riformulata la disposizioni di cui all'art. 1, co.3, del D.L. Semplificazioni, chiarendo che le stazioni appaltanti potranno liberamente scegliere il criterio di aggiudicazione fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto previsto all'art. 95, co.3 del Codice appalti.

**Procedure di affidamento sopra-soglia (art. 2):** Nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie (ferma restando la possibilità di ricorso alla procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione) è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, oltre che nelle ipotesi di urgenza già previste all'articolo 63 del Codice, anche nel caso in cui vi

siano “ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19”.

Sempre con riguardo al sopra-soglia il decreto introduce una dirompente misura derogatoria per la quale si prevede che – “nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la pubblica sicurezza, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mite 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi” – le stazioni appaltanti possano derogare completamente al Codice Appalti (salvo il rispetto dei principi discendenti dalle direttive comunitarie nonché gli articoli 30, 34, 42 e 105 del Codice appalti e le disposizioni del Codice antimafia).

- **Conversione in Legge:** Nonostante le insistenti richieste della Federazione volte all’abrogazione della previsione che – di fatto – consente alle stazioni appaltanti di operare in completa deroga al Codice, in sede di conversione è stata confermata l’impostazione della disciplina prevista per il sopra-soglia. A conferma della volontà dell’esecutivo di mantenere l’impostazione normativa con la conversione in legge il comma viene peraltro integrato da un inciso che amplia ulteriormente il novero delle ipotesi al ricorrere delle quali non sarà necessario il rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti: *“Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edili, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”*.

**Accelerazione delle verifiche antimafia (art. 3):** Derogando alla disciplina generale contenuta nel Codice Antimafia il decreto prevede che le verifiche antimafia saranno basate su controlli *ex post*. A ciò consegue che per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture verrà rilasciata una Informativa Liberatoria Provvisoria attraverso la quale si potranno stipulare, approvare o autorizzare (sotto condizione risolutiva) i relativi contratti e subcontratti.

- **Conversione in Legge:** In sede di conversione viene confermata la previsione che antepone il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria rispetto alle verifiche antimafia. Per rendere la norma più aderente alla realtà operativa viene tuttavia modificato il termine massimo per effettuare le verifiche (*ex post*) necessarie al rilascio della documentazione antimafia che dovranno essere completate in 60 giorni (la prima versione del decreto prevedeva un termine di 30 giorni).

**Ipotesi di sospensione dell’esecuzione dei contratti (art. 5):** Il decreto prevede che fino al 31 luglio 2021 (ora fino al 31 dicembre 2021) la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie può avvenire esclusivamente per le seguenti ragioni (e per il tempo strettamente necessario al superamento): i) cause previste da disposizioni di legge penale; ii) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera (ivi incluso il rispetto delle misure per il contrasto dell’emergenza Covid-19); iii) gravi ragioni di ordine tecnico; iv) gravi ragioni di pubblico interesse.

- **Conversione in Legge.** La conversione in Legge conferma quanto previsto nella prima versione del D.L. Semplificazioni.

**Procedure pendenti o da avviare fino al 31 luglio 2021 (art. 8, co.1):** Il decreto con riguardo alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma per i quali non siano scaduti i termini per presentare le offerte, nonché per tutte le procedure da affidarsi fino al 31 luglio 2021 (ora 31 dicembre 2021) prevede alcune misure acceleratorie. Nello specifico: i) sarà sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza; ii) la visita dei luoghi sarà consentita solo laddove tale adempimento sia strettamente indispensabile in relazione alla tipologia dell'appalto; iii) nel caso di ricorso alle procedure ordinarie dovranno essere applicate le tempistiche previste dal Codice nei casi di urgenza; iv) suddette procedure potranno essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione.

- **Conversione in Legge:** La conversione in Legge conferma le misure acceleratorie contenute nel decreto. Non è stata accolta la richiesta della Federazione di integrare tali misure con un'ulteriore specifica previsione volta a rendere obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara di specifiche clausole di revisione prezzi (per equilibrare eventuali scostamenti economici causati dall'emergenza da Covid-19).

**Lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto (art. 8, co. 4):** Il decreto detta una specifica disciplina anche per i contratti che, alla data di entrata in vigore dello stesso, sono in corso di esecuzione. La finalità delle misure è quella di riequilibrare economicamente tutti quei contratti che hanno visto un aumento, imprevedibile, dei costi causato dalla necessità di adeguare le modalità di lavorazione alle nuove misure di sicurezza volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19. La disposizione stabilisce che: i) il direttore dei lavori dovrà adottare (entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Semplificazioni) i SAL per tutte le lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto a prescindere da quanto contrattualmente previsto; ii) dovranno essere riconosciuti i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento; iii) il rispetto delle misure di contenimento rappresenta una causa di forza maggiore, pertanto eventuali inadempimenti non potranno essere imputati agli operatori economici.

- **Conversione in Legge:** La conversione in Legge conferma quanto previsto nella prima versione del D.L. Semplificazioni. Le misure di cui sopra sono state fortemente richieste dalla Federazione che pertanto accoglie favorevolmente la scelta di confermare tali previsioni.

**Proroga delle deroghe contenute all'art. 1, co.1, del D.L. Sblocca Cantieri (art. 8, co.7):** Il decreto Sblocca-Cantieri (D.L. 32/2019) prevedeva – all'art.1, co.1 – la sospensione dell'efficacia di alcune disposizioni del Codice fino al 31 dicembre 2020. Il decreto semplificazioni proroga l'efficacia di tale sospensione (solo con riguardo alle norme richiamate all'articolo 1, co.1, del D.L. sblocca-cantieri) fino al 31 dicembre 2021.

- **Conversione in Legge:** La conversione in Legge conferma quanto previsto nella prima versione del D.L. Semplificazioni. La Federazione non condivide la scelta di estromettere dal novero delle disposizioni oggetto di proroga quella di cui all'art. 1, co. 18, in materia di subappalto.

## Le modifiche strutturali

Il D.L. semplificazioni contiene poi una serie di disposizioni che vanno ad incidere direttamente sul Codice dei contratti pubblici modificandolo in via definitiva. Spiace constatare che, nonostante l'espressa volontà di semplificare, si sia scelto di non intervenire su alcuni nodi irrisolti del Codice Appalti, su tutti la disciplina in tema di subappalto e quella in tema di motivi di esclusione. Con specifico riferimento a quest'ultima, con

l'obiettivo di semplificare, la Federazione aveva proposto di circoscrivere il numero dei soggetti da verificare riducendolo ai soli soggetti muniti di legale rappresentanza.

Le modifiche di carattere definitivo riguardano:

**Tempistiche per la stipula dei contratti (art. 4):** Il decreto, al fine di rendere certe le tempistiche per la sottoscrizione del contratto, prevede che l'eventuale sfioramento dei 60 gg previsti dal Codice per la stipula dovrà essere motivato con specifico riferimento alle esigenze della stazione appaltante e ciò potrà essere valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Sempre per le ragioni di cui sopra è altresì previsto che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituirà adeguata motivazione per la mancata stipulazione di un contratto (salvo che nell'ambito del giudizio non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto).

- **Conversione in Legge:** La conversione in Legge conferma quanto previsto nella prima versione del D.L. Semplificazioni. La Federazione condivide la scelta di voler confermare la previsione in quanto, in analogia con la restrizione dei termini per l'aggiudicazione, la disposizione concorre a rendere certe e celeri tali tempistiche.

**Modifiche al Codice Antimafia (art. 3, co. 7):** Accanto alla deroga concernente le modalità di rilascio della documentazione antimafia e dei relativi controlli, l'art. 3 del D.L. Semplificazioni modifica in modo definitivo l'art. 83-bis del Codice Antimafia. L'art. 83-bis del Codice Antimafia si occupa dei protocolli di legalità, la modifica introdotta dal decreto semplificazioni riformula la disposizione introducendo la possibilità di stipulare Protocolli di legalità tra Ministero dell'Interno e grandi imprese di rilevanza strategica e associazioni di categoria (attraverso l'introduzione dell'art. 83-bis al Codice antimafia) al fine di rendere più efficaci e capillari i controlli antimafia.

Tuttavia, la novità maggiormente critica riguarda l'ultimo periodo dell'art. 83-bis, come riformulato dal D.L. Semplificazioni, dove si prevede che *"le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto"*.

- **Conversione in Legge:** La Federazione ha fortemente richiesto l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 83-bis che, in antitesi con il principale obiettivo perseguito dal D.L. Semplificazioni, introduce ulteriori oneri burocratici in capo all'impresa che potrebbero causare anche l'esclusione degli stessi dalla procedura di gara. Nonostante le insistenti richieste la previsione è stata confermata in sede di conversione.

**Procedure e Accordi quadro scaduti (art. 8, co. 2 e 3):** In ottica di accelerazione il D.L. Semplificazione prevede che tutte le procedure per le quali il termine di presentazione delle offerte risulta scaduto entro il 22 febbraio 2020 dovranno essere necessariamente aggiudicate entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Analogamente per gli accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020) le stazioni appaltanti dovranno provvedere alla aggiudicazione dei relativi contratti ovvero all'esecuzione degli stessi accordi quadro.

- **Conversione in Legge:** La conversione conferma in Legge quanto previsto nella prima versione del D.L. Semplificazioni.

**Motivi di esclusione (art. 8, co. 5):** Il decreto semplificazioni riformula completamente il comma 4 dell'articolo 80 del Codice in tema di gravi violazioni relative al pagamento di imposte e tasse. La modifica introdotta dal decreto risponde alle richieste dell'Unione europea che, con la lettera di messa in mora del gennaio 2019, chiedeva la modifica del comma in oggetto al fine di permettere alle stazioni appaltanti di escludere un operatore economico anche qualora siano a conoscenza e possano adeguatamente dimostrare che quest'ultimo *"non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati"*.

- **Conversione in Legge:** La conversione in Legge conferma quanto previsto nella prima versione del D.L. Semplificazioni.

**Ulteriori modifiche al Codice (art. 8, co. 5):** Il decreto introduce una serie di modifiche, sempre di natura definitiva, alla disciplina di alcuni istituti del Codice.

Con riguardo alle **polizze assicurative** è previsto che relativamente agli appalti di forniture e servizi le stazioni appaltanti possano richiedere agli operatori economici in possesso di polizze assicurative di valore inferiore a quello dell'appalto da affidare di adeguarle a tale valore.

Per quanto riguarda la disciplina delle **centrali di committenza**, la stessa viene integrata con la previsione di un ulteriore requisito ritenuto necessario ai fini dell'iscrizione al relativo albo: *"la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara"*.

In tema di **Project Financing**, viene modificato il presupposto per l'avvio del procedimento di finanza di progetto (finora la conditio sine qua non per poter presentare proposte da parte dei privati era il mancato inserimento delle opere negli strumenti di programmazione dell'amministrazione, a mezzo della modifica sarà possibile presentare proposte anche per opere presenti negli strumenti di programmazione).

- **Conversione in Legge:** La conversione in Legge conferma quanto previsto nella prima versione del D.L. Semplificazioni.

### **I Commissari straordinari (art. 9)**

Il decreto semplificazioni, sempre nell'ottica di accelerare gli investimenti, apporta alcune modifiche alla disciplina dei Commissari straordinari (di cui all'art. 4 del D.L. Sbocca-Cantieri).

Le modifiche introdotte in primo luogo definiscono in modo più specifico la tipologia di opere che potranno essere affidate ai commissari straordinari *"gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale"*.

L'aggiornamento della disciplina, oltre a confermare la data del 31 dicembre quale termine ultimo per l'adozione dei diversi DPCM necessari per la nomina dei singoli commissari, introduce la possibilità di individuare – entro il 31 giugno 2021 – ulteriori interventi da affidare ai commissari straordinari.

Ciò permetterà all'esecutivo di valutare l'eventuale necessità di dare il via a ulteriori interventi infrastrutturali "strategici" rispetto a quelli che verranno individuati entro il 30 dicembre 2020.